



Statuto S.I.R.M.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Radiologia Medica" (S.I.R.M.) con sede in Milano, Via della Signora 2, di seguito denominata per brevità "Associazione". La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- contribuire al progresso delle scienze radiologiche e della radiologia interventistica e, più in generale, terapeutica;
- contribuire, più in particolare, allo sviluppo di tutte le tecniche di formazione delle immagini e dei segnali biologici ad esse correlati, comunque rappresentati e ottenuti con ogni tipo di energia, e della loro interpretazione;
- contribuire alla loro gestione in riferimento alle basi fisiche, biologiche, protezionistiche, mediche e informatiche;
- favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative didattiche e congressuali;
- promuovere iniziative tese a garantire la professionalità dei Soci ed a partecipare, per quanto di competenza, alla programmazione sanitaria;
- promuovere collaborazioni in ambito sanitario con Ministero della Salute, Regioni e Aziende sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o private;
- promuovere Trial di studio con attinenza alle scienze radiologiche;
- collaborare alla redazione di linee guida anche con ASSR, FISM e altre società scientifiche.

Essa ha altresì lo scopo di gestire iniziative ed attività quali:

- l'organizzazione del Congresso della S.I.R.M., il suo funzionale svolgimento e l'attuazione dell'intera iniziativa;
- l'organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico istituzionali;
- iniziative editoriali (scritte, audiovisive e multimediali) con l'esclusione di giornali quotidiani;
- corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professionalità, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- attività nel settore delle tecnologie della informatizzazione;
- assistenza all'attività di enti che agiscono nel campo degli studi radiologici, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici che tali enti si propongono di perseguire anche con eventuali finanziamenti all'uopo deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- finanziamento di convegni e riunioni nonché seminari di studio nel campo della Diagnostica delle Immagini e delle scienze correlate;
- adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;
- sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie anzidette.

L'Associazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazioni di servizi, che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

Potrà assumere mutui e finanziamenti in genere, e, sempre non nei confronti del pubblico, prestare fidejussioni e garanzie.

Potrà partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe.

L'Associazione svolge la propria attività con la verifica della qualità delle prestazioni secondo quanto stabilito dalle normative in materia.

L'Associazione non svolge alcuna attività sindacale a favore dei Soci.

Art. 3 – Soci

Sono Soci dell'Associazione:

- i Soci ordinari: chiamati juniores fino a 33 anni e seniores oltre 70 anni.
- i Soci emeriti

Il Consiglio Direttivo delibera sull'assunzione e sulla perdita della qualità di Socio: le delibere in materia sono definitive.

I soci si impegnano, salvo deroghe del CD, a non promuovere o costituire Associazioni o Società Scientifiche nelle scienze radiologiche o di diagnostica per immagini o nella radiologia interventistica o terapeutica.

L'ammissione all'Associazione presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e del Regolamento Generale della S.I.R.M. (di seguito anche il "Regolamento"). Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, di osservare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di non svolgere attività in contrasto con i fini e le iniziative della stessa.

I Soci sono obbligati a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale non è trasmissibile a terzi. Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la piena partecipazione alla vita associativa. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

Art. 4 - Soci ordinari

Possono diventare Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti o specializzandi dell'Area Radiologica.

Il regolamento ne disciplina le modalità di ammissione

Art. 5 –Soci emeriti

I Soci emeriti sono Radiologi che hanno profuso impegno e dedizione per la S.I.R.M. e si siano distinti dando prestigio alla Associazione.

Sono nominati con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 6 – Membri associati

Sono membri associati:

- gli Onorari
- gli Aggregati
- i Sostenitori.

Gli onorari sono Radiologi o Personalità, che hanno contribuito alla diffusione ed affermazione delle Scienze Radiologiche ed/o che si sono particolarmente distinti impegnandosi a favore della collettività. Gli aggregati sono laureati in medicina e chirurgia, non specialisti dell'area radiologica, o cultori della materia.

I sostenitori sono le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che sostengono le attività istituzionali della SIRM.

Il regolamento disciplina le modalità di nomina.

I membri associati non sono soci dell'Associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio e di membro associato

La qualifica di Socio e quella di membro associato si perdono per:

- a) morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- b) recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente con raccomandata ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché pervenuta almeno tre mesi prima;
- c) per decadenza automatica in caso di:
 - i. fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie;
 - ii. condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - iii. dichiarazione di interdizione o inabilitazione;
- d) per espulsione in caso di:
 - i. constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
 - ii. aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione;
 - iii. indegnità morale e professionale accertata dal Comitato dei Proviviri.

Il Consiglio Direttivo, sulla base di comprovata documentazione, può decidere la sospensione temporanea e cautelativa di un socio o membro dalla Associazione, dalle cariche eventualmente ricoperte da un socio, iniziare il provvedimento disciplinare.

Il mancato versamento da parte dei soci o dei membri della quota associativa è motivo di sospensione dopo il 90° giorno di mora e di decadenza dalla Associazione se essa si protrae per 180 giorni, previo sollecito.

La sospensione comporta l'interruzione di tutti i diritti e le agevolazioni previste per i soci e per i membri.

I Soci e i membri associati che abbiano perso le relative qualifiche non possono ripetere le somme a qualsiasi titolo versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 – Articolazioni

Sono articolazioni dell'Associazione:

- i Gruppi regionali di cui all'articolo 21;
- le Sezioni di Studio di cui all'articolo 22.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci, di cui all'Art. 10;
- il Presidente, di cui all'Art. 14;
- il Consiglio Direttivo, di cui all'Art. 12;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, di cui all'art. 15;
- il Collegio dei Dirigenti Ospedalieri, di cui all'Art. 23;
- il Comitato dei Proviviri, di cui all'Art. 27.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, si riunisce nel luogo indicato nella convocazione in occasione del Congresso Nazionale o di altra manifestazione associativa.

Assemblee straordinarie, per tutte le altre materie di competenza, sono convocate dal Presidente, direttamente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto o di un decimo dei Soci.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito WEB della S.I.R.M. almeno 45 giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Anticipata comunicazione della convocazione deve essere data anche per mezzo della stampa societaria.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide ai sensi della normativa vigente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, non tenendosi conto degli astenuti, salvo quanto disposto dall'Art. 28, sempre nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 21 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Anziano.

Il Presidente dell'Assemblea, propone all'Assemblea la nomina di almeno tre scrutatori per eventuali votazioni mediante scheda.

Il Presidente riferisce sull'attività e sull'andamento della Associazione, presenta le direttive di massima sul perseguimento degli scopi sociali e propone per la discussione gli argomenti all'ordine del giorno e quelli proposti eventualmente dai Soci al momento della approvazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea approva o respinge le direttive di massima per il perseguimento degli scopi sociali, le relazioni presentate, il Regolamento Generale della S.I.R.M., altri eventuali regolamenti ed i Bilanci consuntivi dell'Associazione e su proposta del Presidente avvia, quando necessario, le operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali.

Nelle Assemblee le votazioni si fanno con voto palese, eccetto quanto stabilito dall'Art. 12 per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea delibera la presidenza dei Congressi Nazionali dell'Associazione, secondo quanto indicato nel Regolamento .

L'Assemblea dei Soci approva, come previsto nell'Art. 28, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo.

Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti o il Revisore Unico ed i Probiviri.

Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario alla Presidenza che va pubblicato sulla stampa sociale e sul sito WEB della S.I.R.M.

Art. 11- Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale dell'Associazione si svolge con la cadenza determinata dal Regolamento in una sede che disponga di strutture organizzative ottimali per la più completa esposizione tecnica, oltre che di facile collegabilità con i Paesi Europei e Mediterranei.

Nel corso del Congresso vengono trattati i temi segnalati dai Soci e dalle Sezioni di Studio di cui all'articolo 22.

L'organizzazione e lo svolgimento del congresso nazionale viene disciplinato dal Regolamento.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente;
- il Presidente eletto;
- dodici Consiglieri di cui due con funzione di Vice-Presidente con mandato biennale non rinnovabile;

Le procedure elettorali avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata in sede congressuale.

Fanno parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e per la durata del loro mandato:

- un rappresentante dei professori di Radiologia, ordinari e straordinari, nominato dal Collegio dei Professori;
- il Presidente del Sindacato Nazionale Area Radiologica (S.N.R.), se iscritto alla S.I.R.M.;
- il Segretario Amministrativo;
- il Direttore della Rivista sociale "La Radiologia Medica";
- il Direttore della Rivista "Il Radiologo";
- il Direttore del Sito WEB;
- il Delegato per le attività informatiche societarie, con incarico biennale (coincidente con il mandato del Presidente), rinnovabile;
- il Coordinatore del Collegio dei Dirigenti ospedalieri iscritti alla S.I.R.M.;
- il Coordinatore della Commissione ECM;
- l'eventuale Rappresentante dell'«area radiologica» nel Consiglio Superiore di Sanità, se iscritto alla S.I.R.M.;

- il Presidente del Congresso nazionale immediatamente successivo o suo delegato;
- il Presidente della Fondazione o ente SIRM o società commerciale partecipata dalla SIRM eventualmente costituita, se persona non già presente in Consiglio Direttivo.

Il Segretario Amministrativo su decisioni di carattere economico amministrativo esprime parere motivato.

In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato del Presidente, subentra il Presidente eletto.

In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato da parte di uno dei Consiglieri eletti, vale il meccanismo della sostituzione con quello che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della tornata elettorale di pertinenza.

Qualora non vi siano sostituiti il Consiglio Direttivo può deliberare sull'ordinaria amministrazione sino a numero pari ai 2/3 degli eletti (8 su 14) fino a che non si provveda all'integrazione dei membri mancanti con nuove elezioni.

12.2. Modalità elettive

Sono eleggibili i Soci emeriti e ordinari, ufficialmente candidati con le procedure previste dal Regolamento.

- I Consiglieri durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Al fine di garantire l'avvicendamento e la continuità operativa del Consiglio la metà dei Consiglieri eletti è rinnovata ogni biennio, in occasione del Congresso Nazionale.
- Il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi componenti due Vice-Presidenti: il Vice-Presidente più anziano sostituisce, con le stesse attribuzioni e facoltà il Presidente assente o impedito. Costituisce criterio di anzianità la maggiore epoca di iscrizione alla S.I.R.M. e, a parità, la maggiore età anagrafica.
- Il Presidente eletto è eletto ogni due anni, in occasione del Congresso Nazionale, alternativamente tra i soci ordinari radiologi ospedalieri e i radiologi universitari, e, in tale funzione, dura in carica due anni. Alla scadenza del biennio svolto in qualità di Presidente eletto, egli assume, per il successivo biennio, la carica di Presidente.
- I Componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto nominano, tra i Soci, il Segretario Amministrativo, con mandato biennale, rinnovabile; il mandato è collegato all'assunzione della carica del nuovo Presidente.

12.3 Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- propugnare lo sviluppo e gli interessi della disciplina, anche promuovendo e favorendo provvedimenti di ordine legislativo;
- patrocinare la necessità e lo sviluppo dell'insegnamento delle discipline radiologiche;
- tutelare la professionalità dei Soci e, nel rispetto di questa, l'etica e la deontologia dei Soci;
- proporre all'Assemblea la nomina dei Proviviri, come da art. 27, e la nomina dei Revisori dei Conti o del revisore unico come da Art. 15;
- adottare, sentiti i Proviviri, le decisioni previste dall'articolo 7 e i provvedimenti disciplinari costituiti da censura, sospensione, radiazione;
- curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- deliberare sull'assunzione della qualifica di socio e di membro associato;
- cooperare alla redazione della Rivista societaria "La Radiologia Medica", del sito WEB, de "Il Radiologo" e contribuire ad eventuali pubblicazioni di interesse della Associazione;
- coordinare l'opera dei Gruppi Regionali consultandone i Presidenti;
- istituire e denominare le Sezioni di Studio, coordinandone l'attività, e l'eventuale modifica di denominazione o accorpamento o di cessazione.
- nominare commissioni per lo studio e/o la gestione di particolari settori, coordinandone l'attività; convocare esperti, anche non Soci, per singoli problemi;
- esprimere criteri di ottimizzazione strumentale e funzionale;
- favorire l'istituzione di premi per pubblicazioni scientifiche e di borse di studio per perfezionamento in Italia e all'Estero;
- prendere contatti e mantenere rapporti con associazioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, aventi carattere culturale o professionale;

- curare l'organizzazione del Congresso Nazionale come previsto dal Regolamento;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- curare i rapporti con gli enti partecipati e/o costituiti ai sensi dell'articolo 2 , incluso l'assolvimento dei collegati adempimenti.
- approvare in via preliminare il bilancio degli enti partecipati e/o costituiti ai sensi dell'articolo 2.

12.4 Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti, di regola nella sede sociale e almeno tre volte all'anno, di cui una entro i 29 giorni precedenti l'Assemblea in sede congressuale .

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri con diritto di voto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza semplice dei voti salvo diverse disposizioni statutarie; in caso di parità il voto del Presidente (o in sua assenza, del Vice-Presidente anziano) è determinante.

I singoli punti dell'ordine del giorno possono essere oggetto di semplici discussioni e/o deliberazioni che vanno comunque messe a verbale. I verbali delle sedute del C.D. devono essere opportunamente archiviati con numero progressivo e controfirmate dal Presidente e dal Segretario alla Presidenza di cui al successivo art. 14.

Qualsiasi Socio può accedere ai verbali del C.D. secondo le modalità previste per l'accesso dei singoli soci nell'area riservata del sito WEB della S.I.R.M..

12.5 Gratuità delle cariche sociali

Per coloro che rivestono cariche sociali è esclusa qualsivoglia retribuzione. E' previsto il rimborso delle spese sostenute, per i soci che ricoprono cariche istituzionali o svolgono attività per conto dell'Associazione.

Art. 13– Giunta Esecutiva

Il Consiglio Direttivo può delegare ad una Giunta Esecutiva, identificata al suo interno, tra i soci eletti, specifici compiti di istruzione ed approfondimento di materie di particolare rilevanza da sottoporre successivamente all'esame del C.D. nonché funzioni di gestione operativa che necessitino di tempestiva risoluzione, fermo restando l'obbligo di sottoposizione al Consiglio Direttivo.

La Giunta è formata da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 7 componenti ed è coordinata dal Presidente in carica.

La giunta, ove nominata, decade qualora cessi per qualsiasi causa il mandato del Presidente in carica.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, la Associazione; provvede all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci; convoca il Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 12.4, ; convoca altresì l'Assemblea

Il Presidente cura e formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

I Consiglieri hanno facoltà di proporre specifici punti all'ordine del giorno facendo richiesta formale al Presidente.

Il Presidente può assegnare ai singoli componenti del Consiglio Direttivo speciali incarichi e compiti tra cui il coordinamento dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio; egli nomina altresì tra i Soci, per la durata del suo mandato, il Coordinatore della Commissione ECM ed il Delegato per le attività informatiche.

Il Presidente rappresenta l'Associazione anche di fronte a terzi o in giudizio.

Il Presidente ha la firma per tutti gli atti ufficiali della Associazione.

Il Presidente può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché procuratori alle liti.

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario alla Presidenza, prescelto tra i Soci e nominato dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente.

Il Segretario alla presidenza non ha diritto di voto e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e delle Assemblee dei Soci. La sua durata in carica è connessa a quella effettiva del Presidente.

Art. 15 - Revisori dei Conti o Revisore unico

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea su proposta del C.D., con mandato quadriennale, in numero di tre, più due supplenti, tutti scelti fra i Revisori contabili previsti dalla normativa vigente; intervengono, su convocazione del Presidente della S.I.R.M., alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo senza diritto di voto; esaminano e sottoscrivono il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci. I nominati designano tra loro un Presidente. In luogo del collegio può essere nominato un Revisore Unico, con gli stessi requisiti, modalità ed attribuzioni.

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- a) i beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- b) le elargizioni fatte da Enti, pubblici e privati, o da persone fisiche con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Associazione;
- c) le somme prelevate da proventi o da altri fondi, che il Consiglio Direttivo con proprie deliberazioni disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 17 - Gestione

L'Associazione non esercita nè partecipa ad attività imprenditoriali fatte salve quelle necessarie alle attività di formazione continua.

L'associazione finanzia le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati e di persone fisiche, con l'esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale:

- a) delle quote associative fissate annualmente ai sensi dell'Art. 20;
- b) delle somme che a vario titolo (elargizioni, contributi, sovvenzioni, ecc.) pervengono all'Associazione da parte di Enti, Società o privati, le quali non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- c) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 16.

L'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo nella sua collegialità.

L'Amministrazione Ordinaria, secondo le direttive del C.D. nei limiti di quanto previsto negli art. 14 e 19 può essere affidata in forma tra loro disgiunta al Presidente ed al Segretario Amministrativo.

Il Presidente, sentito il C.D., può nominare un Consulente Amministrativo esterno determinandone i poteri.

L'acquisto o la vendita di beni immobili sono gli unici atti considerati di Straordinaria Amministrazione e vanno deliberati dal Consiglio Direttivo che provvederà ad indicare la persona delegata a firmare i relativi atti.

Art. 18 - Esercizio sociale – Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine dell'esercizio il Segretario Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio finanziario consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di una relazione economico-finanziaria.

Il Segretario Amministrativo sottopone detti documenti entro il 30 Aprile all'esame e all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 Maggio e all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il 31 dicembre.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 - Segretario Amministrativo

Al Segretario Amministrativo sono affidati i seguenti compiti:

- l'amministrazione del patrimonio sociale e la conservazione dello stesso secondo le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- la gestione ordinaria secondo le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- l'aggiornamento dell'elenco dei Soci e dei Membri e la riscossione delle quote sociali;
- la conservazione dell'archivio sociale;
- la redazione del Bilancio sociale consuntivo e del Bilancio preventivo, corredati dall'apposita relazione, come stabilito dall'Art. 18;
- rappresenta l'Associazione ed ha la firma sociale nei rapporti fiscali (dichiarazioni fiscali), nei rapporti con gli Istituti Previdenziali, Bancari e Bancoposta;
- potrà aprire ed operare su conti bancari e postali.

Al fine di garantire una corretta amministrazione, un'esatta formazione del Bilancio sociale, nonché di permettere un efficace controllo da parte dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, il Segretario Amministrativo dovrà provvedere alla tenuta di una contabilità sistematica.

Il Segretario Amministrativo può essere coadiuvato dal Consulente Amministrativo esterno di cui all'Art. 17 e da un Vice-Segretario, scelto tra i Soci e nominato dal Consiglio Direttivo su un elenco di nomi proposto dallo stesso Segretario Amministrativo.

Art. 20- Quota sociale

La quota sociale annua è stabilita dal Consiglio Direttivo che ne determina altresì le modalità esclusive di pagamento.

Art. 21- Gruppi Regionali

I Soci sono riuniti in Gruppi Regionali. I Gruppi sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 22 - Sezioni di Studio

I Soci possono riunirsi in Sezioni di studio approvate dal C.D. Le Sezioni sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 23 - Collegio dei Dirigenti Ospedalieri

I Soci Dirigenti Ospedalieri sono riuniti nel Collegio Nazionale, organo consultivo del Consiglio Direttivo, le cui modalità operative sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 24 – Attività Editoriali della Società Scientifica

L'attività editoriale della S.I.R.M. si realizza attraverso La Radiologia Medica ed il Sito WEB.

24.1 La Radiologia Medica

E' la Rivista ufficiale della Associazione, proprietaria della testata, cui è affidato il compito di pubblicare i contributi scientifici nell'ambito delle Discipline Radiologiche ed affini, con particolare riguardo alla produzione italiana, nonché di pubblicare articoli di aggiornamento nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina. Per questi compiti la Rivista può avvalersi delle tecnologie della informazione. E' aperta a contributi internazionali. La Rivista pubblica infine atti e documenti che si riferiscono all'andamento della vita societaria con particolare riguardo all'attività delle Sezioni di Studio.

Contribuisce alla realizzazione per quanto di competenza degli scopi previsti dall'Art. 2 dello Statuto. Le modalità operative e i criteri di nomina e composizione degli organi direttivi e redazionali de "La Radiologia Medica" sono definiti dal regolamento.

24.2 Sito Web

Scopo del sito WEB è fornire aggiornamento, anche nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina, formazione, informazione e servizi ai soci.

Il C.D. nomina un Direttore responsabile del sito ed un Comitato di Redazione.

Le modalità operative ed i criteri di nomina e composizione degli organi direttivi e redazionali del Sito WEB sono definiti dal regolamento.

Art. 25- Rivista "Il Radiologo"

La testata è di proprietà in parti eguali della S.I.R.M. e SNR. Ad essa è affidato il compito di curare gli aspetti professionali, di informazione e di promozione, in materia di programmazione e gestione sanitaria come previsto dall'Art. 2 dello Statuto.

La nomina del Direttore del Radiologo avviene su indicazione del SNR di concerto con il Consiglio Direttivo della S.I.R.M. su persona iscritta alla S.I.R.M..

Le modalità operative ed i criteri di nomina e composizione degli organi redazionali della rivista sono definiti dal regolamento.

Art. 26 – Educazione Continua in Medicina (ECM)

E' istituita presso la sede S.I.R.M. una struttura amministrativa, tecnica e organizzativa per l'Educazione Continua in Medicina nei confronti dei soci che si avvale di personale amministrativo individuato presso la sede S.I.R.M.

E' istituita una Commissione ECM, con mandato biennale, con finalità programmatiche annuali e di analisi delle necessità formative della diagnostica per immagini e radiologia interventistica, che è anche delegata a valutare la rispondenza di tutte le manifestazioni ai fini previsti dalle norme vigenti.

La verifica e il controllo della qualità avviene secondo le regole e le norme stabilite dalla certificazione ISO 9001:2000 n. 7657 emessa il 4 maggio 2004 da Certiquality per la progettazione ed erogazione di eventi formativi e successive modificazioni ed integrazioni.

La SIRM è Provider delle manifestazioni da essa promosse e/o patrocinate e può avvalersi delle strutture previste dallo statuto e dal Regolamento.

Il Presidente SIRM si può avvalere di un responsabile dell'evento, che di norma coincide con la figura del proponente, a cui in ogni caso è delegata la responsabilità esecutiva dell'evento stesso ai soli fini del rispetto della normativa ECM.

La SIRM potrà finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi dei Soci e/o di enti pubblici e privati e/o di persone fisiche, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Art. 27 - Comitato dei Proviviri

Il Comitato dei Proviviri è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea, tra i Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Elegge il proprio Presidente. Dura in carica un biennio, eventualmente rinnovabile per una sola volta.

Compito del Comitato dei Proviviri è valutare ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci.

Il deferimento è proposto dal Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno 3/4 dei presenti.

Le modalità operative del Comitato dei Proviviri sono definite nel Regolamento.

Art. 28 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto può venire modificato su proposta di almeno 2/3 dei membri del C.D. aventi diritto di voto o su domanda di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

Le modifiche sono valide se hanno riportato nell'Assemblea Straordinaria i 2/3 dei voti presenti.

Le proposte di modifica di Statuto sono rese note ai soci mediante pubblicazione in apposita sezione del sito web della Associazione almeno 45 giorni prima della data dell'Assemblea.

Ai soci che ne facciano richiesta verrà inviata tutta la documentazione relativa a tali proposte.

Art. 29 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie per le cause di cui all'articolo 27 codice civile e per volontà espressa, secondo le norme di legge, di almeno 3/4 dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, il residuo attivo dopo la liquidazione sarà devoluto in opere destinate all'assistenza ed all'elevazione culturale di orfani e coniugi superstiti dei Soci, costituendo apposita fondazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30- Rinvio alla legge

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.